Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 310

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 24 dicembre 1958

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

(6806)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il 15 dicembre 1958, alle ore 12, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. E. il signor Johannes Dreyer Pohl, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario dell'Unione del Sud Africa.

(6787)

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1958, n. **1081.**

Prelevamento di L. 765.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1958-59.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza la prelevazione di L. 765.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1958-59.

Signor Presidente,

Il decreto che si sottopone alla firma della S. V on.le, concerne la prelevazione di L. 765.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Fitto di locali (cap. n. 260) — L 60.000.000
(Integrazione necessaria per provvedere alle occorrenze connesse con l'affitto di locali per la sistemazione dei servizi del Ministero della sanità).

Spese per i provvedimenti contro le endemie ed epidemie (cap. n. 293) — » 100.000.000
(Integrazione indispensabile per fronteggiare le maggiori spese derivanti dalle eccezionali misure profilattiche adottate a seguito delle manifestazioni poliomielitiche in talune zone del territorio nazionale).

Ministero delle finanze

Spese per la raccolta di elementi e di mezzi di prova per l'accertamento delle imposte dirette (cap. n. 198-*bis*) — L. 100.000.000
(Assegnazione urgente ed eccezionale per necessità contingenti nell'accertamento delle imposte dirette).

Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti e macchinari (cap. n. 237) — » 150.000.000
(Integrazione necessaria per provvedere ad immediate inderogabili occorrenze connesse con l'adulterazione degli alcoli impiegati in usi agevolati).

Ministero degli affari esteri:

Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero (cap. numero 20) — L. 26.000.000
Spese eventuali all'estero (cap. n. 71). — » 44.000.000
— » 70.000.000
(Assegnazioni connesse con maggiori spese occorrenti per i viaggi all'estero).

Ministero della pubblica istruzione:

Indennità e compensi per gli esami nelle scuole e istituti governativi di istruzione classica, scientifica e magistrale (cap. n. 83). — » 285.000.000
(In relazione alle occorrenze connesse con l'espletamento degli esami di abilitazione e di maturità).

L. 765.000.000

Poichè per le assegnazioni predette ricorrono le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede ad esse mediante prelevazione dall'indicato fondo di riserva, in base alla facoltà di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: ANDREOTTI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 20 giugno 1958, n. 625:

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1958-59, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 492 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1958-59, è autorizzata la prelevazione di L. 765.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario:

Ministero del tesoro:		
Cap. n. 260. — Fitto di locali	L.	60.000.000
Cap. n. 293. — Spese per provvedimenti contro le endemie, ecc.	»	100.000.000
Ministero delle finanze.		
Cap. n. 198-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per la raccolta di elementi e di mezzi di prova per l'accertamento delle imposte dirette	»	100.000.000
Cap. n. 237. — Acquisto, costruzione, ecc.	»	150.000.000
Ministero degli affari esteri:		
Cap. n. 20. — Indennità e rimborso, ecc.	»	26.000.000
Cap. n. 71. — Spese eventuali all'estero	»	44.000.000
Ministero della pubblica istruzione:		
Cap. n. 83. — Indennità e compensi, ecc.	»	285.000.000
	L.	765.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1958

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 124. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1958.

Nomina del prefetto dott. Giulio Bianchi di Lavagna a Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, che detta norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il proprio decreto 22 ottobre 1955, con il quale il prefetto dott. Luigi Sandrelli fu nominato Commissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

A decorrere dall'8 ottobre 1958, il prefetto dott. Giulio Bianchi di Lavagna, è nominato Commissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige, in sostituzione del prefetto dott. Luigi Sandrelli, destinato ad altro incarico.

Al dott. Bianchi di Lavagna competerà il trattamento economico stabilito dall'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1958

GRONCHI

FANFANI — TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1958
Registro n. 11 *Presidenza, foglio n.* 119. — MASSIMO

(6847)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 1958.

Nomina del prefetto dott. Francesco Puglisi a Vice commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme relative al Vice commissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 1955, con cui fu nominato a tale carica il prefetto dott. Gildo Marchione;

Decreta:

Il prefetto dott. Gildo Marchione cessa, a decorrere dall'8 ottobre 1958, dalle funzioni di Vice commissario

del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige, che vengono assunte, dalla stessa data, dal prefetto dottor Francesco Puglisi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1958

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1958
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 371. — MASSIMO

(6848)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 1958.

Nomina del dott. Mario Pirelli a componente del Consiglio centrale dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1803, con cui venne eretta in ente morale l'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1951, n. 1830, con cui venne approvato lo statuto dell'Opera anzidetta;

Veduto l'art. 8 di tale statuto;

Veduto il proprio decreto in data 18 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1958, con cui il dott. Raffaele Savastano, vice prefetto, è stato nominato, quale membro designato dal Ministero dello interno, componente del Consiglio centrale dell'Opera, per il quadriennio decorrente dalla data dello stesso decreto;

Veduta la designazione formulata dal predetto Ministero dell'interno per la sostituzione del dott. Savastano;

Decreta:

Il dott. Mario Pirelli, vice prefetto, è nominato, quale membro designato dal Ministero dell'interno, componente del Consiglio centrale dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, in sostituzione del dottor Raffaele Savastano, con decorrenza dalla data del presente decreto e fino alla scadenza del quadriennio in corso.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1958

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1958
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 79. — MASSIMO

(6849)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1958.

Approvazione dell'atto costitutivo della Società Azionaria Lavorazione Valorizzazione Acque Radioattive (S.A.L.V.A.R.), con sede in Merano.

IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 81, con la quale il Ministero delle finanze Direzione generale del demanio, è stato autorizzato a partecipare alla costituzione di una Società per azioni per la valorizzazione e lo sfruttamento, mediante la costruzione e l'esercizio di stabilimenti termali, ed eventualmente mediante fornitura agli esercenti alberghieri, delle acque radioattive ed oligominerali di Merano, esistenti o che venissero scoperte in località denominata « S. Vigilio », in territorio dei comuni di Marlengo, Lana, Ultimo, Parcines, Cermes e Naturno e delle sorgenti Tivoli, in località Tirolo, Avelengo, Scena, dei comuni di Merano, Tirolo, Rifiano e Scena, provincia di Bolzano e a sottoscrivere e versare capitale nella detta Società sino alla concorrenza di L. 600.000.000;

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, con la quale è stato costituito il Ministero delle partecipazioni statali, al quale sono stati devoluti tutti i compiti e le attribuzioni già spettanti al Ministero delle finanze, in materia di partecipazioni dirette ed indirette dello Stato nelle imprese;

Visto l'atto costitutivo di Società a rogito del notaio dott. Ettore Magnago di Merano, in data 17 aprile 1958, n. 10174 di repertorio, e n. 873 di racc., col quale, in adempimento della precitata legge 12 febbraio 1955, n. 81, e della legge della Regione Trentino-Alto Adige 26 luglio 1954, n. 22, è stata costituita una Società per azioni avente la denominazione di « Società Azionaria Lavorazione Valorizzazione Acque Radioattive (S.A.L.V.A.R.) », con sede in Merano e capitale sociale di L. 1.134.730.000, con lo scopo di costruire ed esercitare stabilimenti termali, ed, eventualmente, fornire agli esercenti alberghieri e case di cura, acque radioattive ed oligominerali ed esercitare ogni attività, anche industriale, affine o connessa con la valorizzazione e lo sfruttamento delle acque radioattive ed oligominerali esistenti o che venissero scoperte nella zona delimitata dalla cartina allegata all'atto costitutivo stesso;

Vista la legge ed il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'atto costitutivo della « Società Azionaria Lavorazione Valorizzazione Acque Radioattive (S.A.L.V.A.R.), con sede in Merano e capitale sociale di L. 1.134.730.000, a rogito del dottor Ettore Magnago, notaio in Merano, in data 17 aprile 1958, n. 10174 di repertorio e n. 873 di racc. e l'allegato statuto di ventotto articoli.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 giugno 1958

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1958
Registro n. 1 Partecipazioni statali, foglio n. 154

(6822)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1958.

Approvazione della convenzione stipulata con la Società italiana degli autori ed editori per l'espletamento dei servizi relativi all'accertamento e alla riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli e di altri servizi accessori.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, il regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, il decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, convertito nella legge 28 giugno 1943, n. 609, e il decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 76, e successive disposizioni in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse;

Vista la legge 2 aprile 1951, n. 226;

Vista la legge 22 dicembre 1951, n. 1379;

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1109;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1040, che approva la convenzione stipulata con la Società italiana degli autori ed editori addì 20 dicembre 1947, e il decreto Ministeriale 17 novembre 1951, n. 159740, che proroga fino al 31 dicembre 1957 l'efficacia della precedente convenzione del 20 dicembre 1947, con le modalità ivi indicate e sotto l'osservanza di alcune norme modificative ed aggiuntive stipulate in pari data.

Visto il decreto Ministeriale 21 maggio 1956, n. 196729, che approva la convenzione stipulata con la Società italiana degli autori ed editori in data 19 maggio 1956, scaduta il 31 dicembre 1957;

Ritenuta la opportunità di affidare ancora alla Società italiana degli autori ed editori, per il periodo di un decennio dal primo gennaio 1958 al 31 dicembre 1967, i seguenti servizi:

a) di accertamento, liquidazione e riscossione dei diritti erariali sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, ordinari, sportivi e cinematografici, sulle scommesse al libro ed al totalizzatore e simili accettate per le gare di qualsiasi genere, nonchè del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni o radio-diffusioni o teletrasmissioni di opere cadute in pubblico dominio;

b) di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta generale sull'entrata derivante da detti pubblici spettacoli e scommesse;

c) di accertamento, liquidazione e riscossione del Fondo Nazionale di Soccorso Invernale (F.N.S.I.), disciplinato dalla legge 3 novembre 1954, n. 1042, modificata dalla legge 31 gennaio 1955, n. 17, dei sovrapprezzi da devolvere per la lotta contro i tumori e l'assistenza dei cancerosi poveri e delle loro famiglie (S.A.L.T.), di cui alla legge 6 marzo 1953, n. 99, nonchè dei sovrapprezzi a favore della Croce Rossa Italiana (C.R.I.) di cui alla legge 29 marzo 1957, n. 224;

d) di riparto ai Comuni dei diritti erariali agli stessi devoluti in forza dell'art. 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, e degli altri tributi che ai Comuni stessi venissero devoluti in forza di successive disposizioni legislative;

e) di riporto ai Comuni della quota di loro spettanza dell'imposta unica sui giuochi di abilità e concorsi pronostici, ai sensi dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, modificata dall'art. 14 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, nelle forme e con le modalità stabilite nella citata convenzione 19 maggio 1956.

Visto l'art. 6 della legge citata 2 aprile 1951, n. 226;

Visto l'art. 14 della citata legge 26 novembre 1955, n. 1109;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata l'allegata convenzione stipulata in data 28 dicembre 1957 dal Ministro per le finanze con il rappresentante della Società italiana degli autori ed editori, con la quale vengono affidati alla Società stessa, per il periodo di un decennio dal primo gennaio 1958 al 31 dicembre 1967, i servizi appresso indicati:

a) di accertamento, liquidazione o riscossione dei diritti erariali sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, ordinari, sportivi e cinematografici, sulle scommesse al libro ed al totalizzatore e simili accettate per le gare di qualsiasi genere, nonchè del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni o radio-diffusioni o teletrasmissioni di opere cadute in pubblico dominio;

b) di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta generale sull'entrata derivante da detti pubblici spettacoli e scommesse;

c) di accertamento, liquidazione e riscossione del Fondo Nazionale di Soccorso Invernale (F.N.S.I.), disciplinato dalla legge 3 novembre 1954, n. 1042, modificata dalla legge 31 gennaio 1955, n. 17, dei sovrapprezzi da devolvere per la lotta contro i tumori e l'assistenza dei cancerosi poveri e delle loro famiglie (S.A.L.T.), di cui alla legge 6 marzo 1953, n. 99, nonchè dei sovrapprezzi a favore della Croce Rossa Italiana (C.R.I.) di cui alla legge 29 marzo 1957, n. 224;

d) di riparto ai Comuni dei diritti erariali agli stessi devoluti in forza dell'art. 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, e degli altri tributi che ai Comuni stessi venissero devoluti in forza di successive disposizioni legislative;

e) di riparto ai Comuni della quota di loro spettanza della imposta unica sui giuochi di abilità e concorsi pronostici, ai sensi dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, modificata dall'art. 14 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, nelle forme e con le modalità stabilite nella citata convenzione 19 maggio 1956, che si intende integralmente rinnovata fino alla scadenza della convenzione che col presente decreto si approva e alla quale viene allegata.

La convenzione in data 28 dicembre 1957 fa parte integrante del presente decreto.

La spesa necessaria per l'esecuzione del presente decreto graverà sul capitolo 162 del bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio 1957-58 e sui corrispondenti capitoli del bilancio stesso per gli esercizi successivi.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1958

Il Ministro : ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1958
Registro n. 29 Finanze, foglio n. 327. — BENNATI

Convenzione

Art. 1.

Con la presente convenzione che sostituisce le precedenti del 21 ottobre 1922, con scadenza al 30 giugno 1927; del 5 luglio 1924, con scadenza al 30 giugno 1928; del 6 novembre 1926, con scadenza al 31 dicembre 1931; del 21 giugno 1927, con scadenza al 31 dicembre 1937; del 15 dicembre 1937, con scadenza

al 31 dicembre 1947 (modificata con le convenzioni aggiuntive del 7 febbraio 1940, del 22 gennaio 1942 e del 13 gennaio 1945); del 20 dicembre 1947 scadente il 31 dicembre 1957 (modificata con l'atto aggiuntivo del 17 novembre 1951, approvato con decreto Ministeriale 17 novembre 1951, n. 159740, emanato ai sensi dell'art. 6 della legge 2 aprile 1951, n. 226); del 19 maggio 1956, scadente il 31 dicembre 1957; la Società italiana degli autori ed editori assume i servizi:

a) di accertamento, liquidazione e riscossione dei diritti erariali sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, ordinari, sportivi e cinematografici, sulle scommesse al libro ed al totalizzatore e simili accettate per le gare di qualsiasi genere, nonchè del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni o radiodiffusioni o teletrasmissioni di opere cadute in pubblico dominio;

b) di accertamento, liquidazione e riscossione della imposta generale sull'entrata derivante da detti pubblici spettacoli e scommesse;

c) di accertamento, liquidazione e riscossione del Fondo Nazionale di Soccorso Invernale (F.N.S.I.), disciplinato dalla legge 3 novembre 1954, n. 1042, modificata dalla legge 31 gennaio 1955, n. 17, dei sovrapprezzi da devolvere per la lotta contro i tumori e l'assistenza dei cancerosi poveri e delle loro famiglie (S.A.L.T.), di cui alla legge 6 marzo 1953, n. 99, nonchè dei sovrapprezzi a favore della Croce Rossa Italiana (C.R.I.) di cui alla legge 29 marzo 1957, n. 224;

d) di riparto ai Comuni dei diritti erariali agli stessi devoluti in forza dell'art. 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109 e degli altri tributi che ai Comuni stessi venissero devoluti in forza di successive disposizioni legislative;

e) di riparto ai Comuni della quota di loro spettanza della imposta unica sui giochi di abilità e concorsi pronostici, ai sensi dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, modificata dall'art. 14 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, nelle forme e con le modalità stabilite nella citata convenzione 19 maggio 1956, di cui si allega un esemplare, e che si intende integralmente rinnovata fino alla scadenza della presente convenzione.

La presente convenzione si applica, su tutto il territorio nazionale compreso il territorio di Trieste, con esclusione soltanto dei servizi che, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1 della legge regionale siciliana 25 febbraio 1957, n. 20, con le limitazioni di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 52 in data 13 aprile 1957, l'Assessorato delle finanze della Regione stessa ha ritenuto di disciplinare in modo autonomo.

La convenzione stessa entrerà in vigore il 1° gennaio 1958 e scadrà il 31 dicembre 1967: nel periodo dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1960, la convenzione è obbligatoria per entrambi i contraenti e continuerà ad esserlo nei due successivi periodi, il primo triennale ed il secondo quadriennale, qualora non venga dall'una o dall'altra parte disdetta mediante preavviso non inferiore a sei mesi per ciascun periodo.

Art. 2.

A titolo di compenso per i servizi di cui all'articolo precedente la Società italiana degli autori ed editori ha diritto:

a) sulle riscossioni lorde dei diritti di cui alla lettera a) dell'art. 1

all'aggio del 5 % (cinque per cento) fino alla concorrenza di lire dodici miliardi;

all'aggio del 4 % (quattro per cento) sugli ulteriori nove miliardi e quindi fino alla concorrenza di ventuno miliardi complessivi;

all'aggio del 3 % (tre per cento) sugli ulteriori nove miliardi e quindi fino alla concorrenza di trenta miliardi complessivi;

all'aggio del 2,50 % (due lire e cinquanta centesimi per cento) sugli ulteriori incassi;

b) sulle riscossioni della imposta generale sull'entrata all'aggio del 3 % (tre per cento);

c) per le operazioni di riparto ai Comuni dei diritti erariali di cui alla lettera d) dell'articolo precedente, all'aggio di lire una per ogni cento lire di diritti lordi liquidati a favore dei Comuni stessi;

d) per le operazioni di riparto di cui alla lettera e) dell'articolo precedente, all'aggio di L. 1,50 (uno virgola cinquanta) per ogni cento lire di diritti lordi liquidati a favore dei Comuni;

e) sulle riscossioni del Fondo Nazionale di Soccorso Invernale (F.N.S.I.), dei sovrapprezzi da devolvere per la lotta contro i tumori e l'assistenza dei cancerosi poveri e delle loro famiglie (S.A.L.T.) e di quelli pro Croce Rossa Italiana (C.R.I.), di cui alla lettera c) dell'articolo precedente, tenuto conto del fine altamente benefico per il raggiungimento del quale viene destinato il gettito dei sovrapprezzi in parola, nessun aggio sarà percepito dalla Società italiana degli autori ed editori, la quale pertanto effettuerà il servizio di accertamento, liquidazione e versamento, a norma delle disposizioni di legge che regolano tali materie, gratuitamente.

Le stesse percentuali di aggio sono altresì dovute sui diritti erariali ed imposta generale sulla entrata, escluse le pene pecuniarie, che in dipendenza di accertamenti contravvenzionali provocati dagli agenti della Società italiana degli autori ed editori, venissero riscossi dagli Uffici del registro e che dagli Uffici stessi dovranno essere riversati alla Società.

La Società è autorizzata a trattenere gli aggi di cui alle lettere a), b) e c) di questo articolo all'atto di ciascun versamento in Tesoreria. Il compenso di cui alla lettera d) pure di questo articolo, sarà pagato con ordinativo diretto emesso dal Ministero delle finanze — Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, sulla sezione di Tesoreria provinciale di Roma ed intestato alla Società italiana degli autori ed editori.

Le percentuali d'aggio di cui sopra sono comprensive di tutte indistintamente le spese occorrenti per la esecuzione del mandato nei confronti dello Stato e dei Comuni, nessuna esclusa ed eccettuata.

Alla Società non spetta la percentuale d'aggio sugli abbuoni che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive disposizioni di cui agli articoli 12, 14 e 15 della legge 31 luglio 1956, n. 897, vengono concessi agli esercenti delle sale cinematografiche sui diritti erariali introitati a norma di legge.

Art. 3.

I compensi di cui all'art. 2 ed i limiti entro i quali gli aggi debbono essere applicati, sono suscettibili di revisione alla scadenza di ciascun anno solare, con effetto dall'anno successivo, qualora negli elementi di costo dei servizi erariali, sui quali si basano le percentuali da rivedere, si siano verificate variazioni in aumento o in diminuzione non inferiori al 10 %, tenute presenti le percentuali d'aggio realizzate e le eventuali modificazioni di tariffa. Alla revisione dei compensi si provvederà con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 4.

L'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei diritti erariali, della imposta generale sulla entrata, del diritto demaniale, del Fondo Nazionale di Soccorso Invernale (F.N.S.I.), del sovrapprezzo da devolvere per la lotta contro i tumori e l'assistenza dei cancerosi poveri e delle loro famiglie (S.A.L.T.) e del sovrapprezzo pro Croce Rossa Italiana (C.R.I.) di che alla presente convenzione, devono essere effettuati nella misura, nei modi, forme e termini di cui alle disposizioni di legge regolatrici delle singole materie e secondo le istruzioni che l'Amministrazione finanziaria riterrà di impartire sia per le riscossioni a percentuale, sia per le riscossioni in somma fissa previste in casi eccezionali.

Art. 5.

La determinazione dei diritti erariali, della imposta generale sulla entrata e del diritto demaniale per i concerti, spettacoli e trattenimenti di ogni genere che hanno luogo nell'interno dei compendi demaniali di Montecatini, Salsomaggiore, Recoaro, S. Cesarea, Sirmione e Castrocaro, è fatta con diretto accordo fra la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e la Direzione generale della Società italiana degli autori ed editori, esclusa ogni ingerenza degli agenti locali della Società.

Art. 6.

Nei casi di gravi e manifeste frodi a danno dell'Erario, di recidività nella identica infrazione o di mancato pagamento del diritto erariale, dell'imposta generale sull'entrata, del diritto demaniale, del Fondo nazionale per il soccorso invernale, del sovrapprezzo da devolvere per la lotta contro i tumori e la assistenza dei cancerosi poveri e delle loro famiglie e del sovrapprezzo pro Croce Rossa Italiana, la Società italiana degli autori ed editori, a mezzo dei propri rappresentanti, può provocare la immediata chiusura dei locali da parte del competente intendente di Finanza, il quale, con la urgenza e la

tempestività richiesta da ogni singolo caso, provvederà ai sensi dell'art. 6 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e dell'art. 6 della legge 26 novembre 1955, n. 1109.

La Società italiana degli autori ed editori deve trasmettere, nei cinque giorni successivi a quello della constatazione della trasgressione, alla Polizia tributaria investigativa, il verbale di constatazione redatto a carico degli esercenti od organizzatori di pubblici spettacoli, che siano risultati non osservanti delle disposizioni legislative sui diritti erariali, demaniali, sulla imposta generale sull'entrata, sul Fondo nazionale di soccorso invernale, sul sovrapprezzo da devolvere per la Lotta contro i tumori e l'assistenza dei cancerosi poveri e delle loro famiglie e sul sovrapprezzo pro Croce Rossa Italiana di cui alla presente convenzione, affinchè la polizia tributaria investigativa proceda immediatamente al regolare verbale di accertamento.

Art. 7.

La Società italiana degli autori ed editori, deve trasmettere alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari un elenco completo dei Comuni nei quali ha un proprio rappresentante con le indicazioni del suo nome, cognome ed indirizzo e deve ogni trimestre comunicare alla predetta Direzione generale le varianti verificatesi nell'elenco stesso.

Nei Comuni minori, nei quali non esiste un agente della Società o nei quali non funzioni quello del Comune vicino o nei casi in cui manchi temporaneamente l'agente, per morte o trasferimento o rinunzia alla carica, od esonero, nulla osta a che l'incarico dell'accertamento, della liquidazione e riscossione del diritto erariale, del diritto demaniale e dell'imposta generale sull'entrata venga assunto dai procuratori del Registro o da altri funzionari ed agenti dell'Amministrazione governativa.

In tali casi detti procuratori del Registro, funzionari od agenti, dopo aver detratto a proprio favore dall'introito totale la percentuale fissata a favore degli agenti della Società e le spese postali, verseranno il residuo all'agente della Società italiana degli autori ed editori residente nel capoluogo di provincia.

Art. 8.

Entro i primi venti giorni del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre, la Società italiana degli autori ed editori deve trasmettere alle Intendenze di finanza competenti per territorio, con le modalità che saranno determinate dal Ministero delle finanze, di concerto con la Società:

a) un prospetto in triplice esemplare, debitamente firmato dal rappresentante della Società, contenente la indicazione per ciascun comune della Provincia delle somme introitate nel trimestre precedente per diritti erariali devoluti ai Comuni ai sensi dell'art. 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, o di eventuali successive disposizioni legislative, al netto dell'abbuono di cui all'art. 5 della legge precitata, nonchè di altre eventuali disposizioni legislative e degli aggi di cui allo art. 2, lettere *a*) e *c*) della presente convenzione:

b) un riepilogo per Provincia del riparto stesso.

La Società italiana degli autori ed editori, nei primi venticinque giorni del mese successivo, trasmetterà all'Intendenza di finanza competente per territorio, un prospetto delle riscossioni per diritto erariale effettuate nella Provincia nel mese precedente.

Inoltre, entro il mese di settembre di ogni anno, dovrà essere rimesso alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, tramite l'Ispettorato preposto al Servizio di controllo alla S.I.A.E. un prospetto riepilogativo, in triplice esemplare, indicante. *a*) l'ammontare delle riscossioni lorde effettuate nell'esercizio precedente; *b*) l'ammontare degli aggi liquidati; *c*) l'importo delle somme versate in Tesoreria; *d*) l'importo delle somme liquidate complessivamente ai Comuni; *e*) i conguagli da eseguire eventualmente per le singole voci nel nuovo esercizio.

A tale prospetto dovranno allegarsi le originali quietanze di Tesoreria dei versamenti eseguiti, descritti in apposito elenco.

Infine, entro i tre mesi successivi alla scadenza di ciascun esercizio finanziario, la Società italiana degli autori ed editori deve trasmettere alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, per il tramite dell'Ispettorato di cui al comma precedente, in triplice esemplare, la liquidazione definitiva dei proventi netti dovuti a ciascun Comune sulle riscossioni dell'esercizio precedente, ai fini dell'art. 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109.

Art. 9.

Le somme che in ciascuna Provincia la Società italiana degli autori ed editori incassa mensilmente per conto dello Stato, escluse quelle indicate negli ultimi tre commi del presente articolo, devono essere versate alle Sezioni di tesoreria provinciale, nei primi venticinque giorni del mese successivo, al netto degli aggi di cui al precedente art. 2, con versamenti distinti secondo le varie voci di esazione e con imputazione agli articoli di bilancio dell'entrata che saranno indicati in ciascun esercizio finanziario dall'Amministrazione. In caso di ritardo nei versamenti allo Stato degli incassi mensili, la Società è tenuta a corrispondere all'Erario gli interessi di mora nella misura dell'otto per cento annuo.

Il versamento dei diritti demaniali sulle esecuzioni, radiodiffusioni e teletrasmissioni di opere cadute in pubblico dominio, quando queste riguardino spettacoli o trattenimenti di competenza della Sezione musica della Società italiana degli autori ed editori (brani staccati di opere liriche, di operette o riviste, di oratori o di opere analoghe, brevi composizioni musicali di ogni genere, ivi compreso il testo letterario composto in musica, le opere registrate su dischi di grammofono e ogni altra opera riprodotta con mezzi fonomeccanici), sarà effettuato, entro il semestre successivo a quello in cui sono state eseguite le singole riscossioni.

I sovrapprezzi sui biglietti d'ingresso ai pubblici spettacoli ed alle scommesse a favore del Fondo nazionale per il soccorso invernale, incassati dalla Società italiana degli autori ed editori, saranno da questa versati a norma di quanto disposto dall'art. 4 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, entro ciascun mese successivo a quello della riscossione.

I sovrapprezzi per la lotta contro i tumori e l'assistenza dei cancerosi poveri e delle loro famiglie, incassati dalla Società predetta, saranno da questa versati ai sensi delle norme stabilite dalla legge 6 marzo 1953, n. 99.

I sovrapprezzi a favore della Croce Rossa Italiana incassati dalla Società precitata, saranno da questa versati a norma di quanto disposto dall'art. 4 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, entro ciascun mese successivo a quello della riscossione.

Art. 10.

Per le riscossioni che vengono effettuate in base a distinta di incasso, la Società italiana degli autori ed editori è tenuta a conservare le figlie delle dette distinte, raggruppate per mese d'incasso, fino a che non saranno state verificate dagli Uffici ispettivi di cui al successivo art. 12.

Art. 11.

La Società italiana degli autori ed editori è responsabile verso lo Stato dei diritti ed imposte indicati nell'art. 1, che, per ogni spettacolo ordinario, sportivo, cinematografico e sulle scommesse, dovrebbe incassare in base a distinta ovvero in somma fissa.

Per la esecuzione dell'incarico di cui alla presente convenzione, la Società dichiara di sottoporsi alle sanzioni ed alle responsabilità del mandato.

Art. 12.

Per il regolare svolgimento del servizio di controllo, dello accertamento, della liquidazione, riscossione e riparto nei diritti ed imposta di cui all'art. 1, da espletarsi dall'Ufficio di controllo contabile amministrativo dipendente dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, la Società deve tenere a disposizione dell'ispettore compartimentale delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari preposto a tale Ufficio, tutte le contabilità relative ai servizi previsti dalla presente convenzione, nonchè i documenti, registri e carte ai detti servizi inerenti, comprese le originali quietanze di Tesoreria relative ai versamenti effettuati.

Art. 13.

L'ispettore compartimentale delle Tasse e delle imposte indirette degli affari ed il personale d'ispezione da lui all'uopo delegato, sono autorizzati ad accedere direttamente presso le agenzie della Società italiana degli autori ed editori per eseguire le verifiche contabili ed i controlli di merito sullo svolgimento dei servizi, sia per quanto riguarda l'applicazione delle norme tributarie, sia per quanto si riferisce alle riscossioni ed ai versamenti di competenza erariale. L'ispettore, all'atto dell'inizio della verifica, è tenuto a darne notizia alla Dire-

zione della società italiana degli autori ed editori, alla quale l'ispettore compartimentale, capo del servizio di controllo, deve dare, a verifica ultimata, comunicazione del risultato delle verifiche.

Art. 14.

La presente convenzione, fatta in triplice esemplare sarà sottoposta ad approvazione e registrata gratuitamente.

Roma, addì 28 dicembre 1957

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il presidente della Società italiana autori ed editori
MARIO VINCIGUERRA

Aggiunta:

All'art. 3 della presente convenzione è aggiunto il seguente comma.

« All'uopo la S.I.A.E. si obbliga di tenere, per i servizi erariali una contabilità separata da quella concernente la gestione dei diritti d'autore ».

Roma, addì 28 giugno 1958

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il presidente della Società italiana autori ed editori
MARIO VINCIGUERRA

Registrato al numero 23658, volume 818, addì 27 novembre 1958 agli atti privati ed esteri di Roma. Esatte lire duecento quindici (215).

Il direttore (*firma illeggibile*)

Convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e la Società italiana degli autori ed editori, con la quale viene affidato alla predetta Società il servizio di ripartizione ai Comuni della quota dell'imposta unica sui giuochi loro spettante.

L'anno millenovecentocinquantasei, addì 19 del mese di maggio in Roma, fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministero pro tempore dott. Giulio Andreotti e la Società italiana degli autori ed editori, rappresentata dal suo presidente prof. Mario Vinciguerra, viene convenuto quanto segue:

Art. 1.

Con la presente convenzione il Ministero delle finanze affida alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) che l'accetta, l'incarico di procedere alla ripartizione ai Comuni, ai sensi dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, parzialmente sostituito dall'art. 14 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, dell'ammontare dell'imposta unica sui giuochi di abilità e concorsi pronostici spettante ai suddetti Enti.

Art. 2.

Il servizio di riparto di cui all'articolo precedente verrà eseguito dalla S.I.A.E. sulla base dei borderò d'incasso settimanale e relativi rendiconti riepilogativi settimanali per provincia e zona, riportanti il carico lordo settimanale degli incassi lordi e della corrispondente imposta unica, di cui all'art. 6 della legge precitata.

La S.I.A.E. non è ovviamente responsabile delle eventuali inesattezze dei dati riportati sui borderò e relativi rendiconti.

Art. 3.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione dei documenti relativi ai concorsi effettuati ogni mese, la S.I.A.E. provvederà alle operazioni di riparto ed alla consegna, in triplice copia, al Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dei relativi prospetti di riparto, debitamente firmati dal rappresentante legale della Società.

I documenti relativi ai concorsi svolti in ogni mese dovranno pervenire alla S.I.A.E. in un'unica rimessa, da parte della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Al termine di cui sopra la S.I.A.E. sarà tenuta soltanto per il riparto delle quote di imposta riscossa posteriormente alla stipulazione della presente convenzione, invece per le operazioni di riparto, relative ai concorsi pronostici effettuati prima dell'entrata in vigore della presente convenzione, il termine stesso, tenuto conto delle possibilità concrete per lo espletamento del lavoro da parte della S.I.A.E., sarà fissato d'intesa fra le parti.

Art. 4.

Sui prospetti di riparto di cui all'articolo precedente sarà indicato:

a) l'importo lordo complessivo dell'imposta unica riscossa (intero gettito del tributo);

b) l'importo dei 18/25, distinto per Comune, da detrarre a favore dei Comuni sulla quota dell'imposta spettante alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ai sensi dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379 (18% dell'intero gettito del tributo);

c) l'importo dei rimanenti 7/25, distinto per Provincia, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, a norma del citato art. 6 della legge n. 1379 (7% dell'intero gettito del tributo). Tale importo servirà come base per la determinazione dell'ammontare d'imposta unica da attribuire ad alcune Regioni, in sostituzione dell'imposta generale sull'entrata già gravante sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici.

Art. 5.

La S.I.A.E. conserverà per il periodo di un anno i borderò settimanali ed i corrispondenti rendiconti riepilogativi in base ai quali ha eseguito le operazioni di riparto, trascorso il detto periodo, decorrente dalla data di consegna al Ministero dei singoli prospetti mensili di riparto, i documenti stessi potranno essere inviati al macero da parte della S.I.A.E. senza alcuna speciale autorizzazione.

Art. 6.

A titolo di compenso per il servizio effettuato dalla S.I.A.E. viene riconosciuto alla medesima un aggio pari all'1,50% (lire una e cinquanta centesimi per ogni cento lire) dell'ammontare delle quote di imposta ripartite ai Comuni, ai sensi dell'art. 4 lettera *b*) della presente convenzione.

La S.I.A.E. assume a suo completo carico tutte le spese connesse con le operazioni di riparto e di conservazione dei documenti di cui all'art. 5, nessuna esclusa ed eccettuata.

Al pagamento del detto compenso, il Ministero delle finanze provvederà mensilmente nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento dei prospetti di riparto, a mezzo di mandato diretto emesso a favore della S.I.A.E. e riscuotibile presso la Sezione di tesoreria provinciale di Roma.

Art. 7.

La presente convenzione avrà effetto subordinatamente alla registrazione da parte della Corte dei conti del decreto Ministeriale di approvazione di cui formerà parte integrante, dalla data di stipulazione e scadrà il 31 dicembre 1957.

Essa sarà registrata gratuitamente presso l'Ufficio del registro di Roma.

Roma, addì 19 maggio 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il presidente della Società italiana autori ed editori
MARIO VINCIGUERRA

Approvata con decreto Ministeriale 21 maggio 1956.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1957
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 157. — BENNATI

Registrata al n. 25189, volume 640, addì 14 febbraio 1957 - Agli atti privati ed esteri di Roma - Esatte lire gratis.

Il direttore. (firma illeggibile)

(6737)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1958.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visti i decreti Ministeriali 31 dicembre 1957, 2 aprile 1958, 4 aprile 1958 e 2 maggio 1958, rispettivamente registrati alla Corte dei conti il 10 aprile 1958 (registro n. 10, foglio n. 5), il 21 maggio 1958 (registro n. 14, foglio n. 17), il 9 giugno 1958 (registro n. 15, foglio n. 202) ed il 1° luglio 1958 (registro n. 18, foglio n. 77);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 5 settembre 1958;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati:

Qualità della merce	Scopo per il quale è consentita la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
1. Aminodiazina (2 amino pirimidina).	Per la fabbricazione di sulfamidici in genere	kg. 100	6 mesi
2. Dicloretano e carbone attivo	Per la fabbricazione degli intermedi, dei sali ed esteri dello acido ascorbico	kg. 100	6 mesi
3. Glucosio ed acetone	Per la fabbricazione degli intermedi, dei sali ed esteri dello acido ascorbico	kg. 100	6 mesi
4. Olio di anilina	Per la fabbricazione di acetanilide	kg. 100	6 mesi
5. Olive in salamoia, cuori di palma al naturale, funghi in salamoia o in aceto, capperi in salamoia, ortaggi in aceto, in salamoia ed in olio, da importare in recipienti di legno in genere (mastelli, fusti, barili, ecc.) ed in recipienti di lamiera	Per essere riconfezionati in recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a grammi 500)	kg. 100	6 mesi

Art. 2.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, istituite o prorogate con i controsegnati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Accessori per macchina da cucire in serie complete, da riesportare a corredo di macchine da cucire (con validità fino al 2 ottobre 1958)	Decreto Ministeriale 2 aprile 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 27 giugno 1958)	3 ottobre 1958	2 aprile 1959
2. Acetone, basi piridiche, nitrato e cloridrato di guanidina, tiourea tecnica, piridina pura, anidride succinica, per la produzione di sulfamidici (con validità fino al 13 novembre 1958)	Decreto Ministeriale 2 maggio 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 25 agosto 1958)	14 novembre 1958	13 maggio 1959
3. Alcool etilico, per la produzione di polvere di lancio alla nitrocellulosa, da riesportare anche se contenuta in munizioni (con validità fino al 2 ottobre 1958)	Decreto Ministeriale 2 aprile 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 27 giugno 1958)	3 ottobre 1958	2 aprile 1959
4. Armi e loro parti, per il collaudo e controllo di polveri esplosive e munizioni fabbricate per conto di Stati, enti o industrie estere (con validità fino al 30 ottobre 1958)	Decreto Ministeriale 2 aprile 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 27 giugno 1958)	31 ottobre 1958	30 aprile 1959
5. Borace, per la produzione di perborato sodico (con validità fino al 28 ottobre 1958)	Decreto Ministeriale 4 aprile 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 18 luglio 1958)	29 ottobre 1958	28 aprile 1959
6. Borato di sodio naturale (borace greggio), per la fabbricazione di borace (con validità fino al 28 ottobre 1958)	Decreto Ministeriale 4 aprile 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 18 luglio 1958)	29 ottobre 1958	28 aprile 1959
7. Burro di cacao, ottenuto dalla spremitura di cacao in grani temporaneamente importato ai sensi della legge 25 maggio 1954, n. 291, per la fabbricazione di cioccolato (con validità fino al 28 ottobre 1958)	Decreto Ministeriale 4 aprile 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 18 luglio 1958)	29 ottobre 1958	28 aprile 1959

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
8 Celluloide greggia in massa, tubi, bacchette, lastre e fogli, per la fabbricazione di bottoni pettini, forcelle da testa ed altri lavori (con validità fino al 28 ottobre 1958)	Decreto Ministeriale 4 aprile 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 18 luglio 1958)	29 ottobre 1958	28 aprile 1959
9 Cloruro di etile e bromuro di etilene, per la fabbricazione di etilfluido, miscela al piombo tetraetile (con validità fino al 6 ottobre 1958)	Decreto Ministeriale 4 aprile 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 18 luglio 1958)	7 ottobre 1958	6 aprile 1959
10 Filati di cotone, di titolo pari o superiore a 75 000 metri per mezzo chilogrammo, per la fabbricazione di tessuto di puro cotone tipo popeline finissimo (con validità fino al 20 ottobre 1958)	Decreto Ministeriale 4 aprile 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 18 luglio 1958)	21 ottobre 1958	20 aprile 1959
11 Glicole dietilenico, glicole propilenico e stirene monomero, per la produzione di resine poliestere selectron di vario tipo, da riesportare come tali o anche trasformate in lastre, rondelle, bottoni, ecc (con validità fino al 30 ottobre 1958)	Decreto Ministeriale 31 dicembre 1957 (*Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 30 aprile 1958)	31 ottobre 1958	30 aprile 1959
12 Internegativi (secondi negativi ricavati con procedimenti speciali per la stampa di copie a colori di film), con o senza copia guida positiva originale per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso, occorrenti alla stampa delle copie di film dei quali sia stata già importata a titolo definitivo la copia di lavorazione (con validità fino al 10 ottobre 1958)	Decreto Ministeriale 4 aprile 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 18 luglio 1958)	11 ottobre 1958	10 aprile 1959
13 Lana pettinata, per essere tinta per conto di committenti esteri (con validità fino al 25 ottobre 1958)	Decreto Ministeriale 4 aprile 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 18 luglio 1958)	26 ottobre 1958	25 aprile 1959
14 Legno in tronchi, squadrato o segato per il lungo, per essere segato e/o piallato (con validità fino al 10 ottobre 1958)	Decreto Ministeriale 4 aprile 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 18 luglio 1958)	11 ottobre 1958	10 aprile 1959
15 Materiale residuo inerte di catalizzatore, per l'estrazione del metallo pregiato da impiegare nella produzione di catalizzatori destinati all'estero (con validità fino al 24 ottobre 1958)	Decreto Ministeriale 2 aprile 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 27 giugno 1958)	25 ottobre 1958	24 aprile 1959
16 Oggetti in genere, per essere ramati, cromati, nichelati o altrimenti rivestiti di metallo (con validità fino al 30 ottobre 1958)	Decreto Ministeriale 4 aprile 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 18 luglio 1958)	31 ottobre 1958	30 aprile 1959
17 Olio di anilina, carbone attivo e dicloretano, per la fabbricazione di acido ascorbico e sulfamidici in genere (con validità fino al 21 novembre 1958)	Decreto Ministeriale 2 maggio 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 25 agosto 1958)	22 novembre 1958	21 maggio 1959
18 Paprika pimento, semi di senape, polvere di chili e semi di sedano, per essere classificati, eventualmente tagliati e macinati, assortiti e riconfezionati (con validità fino al 19 ottobre 1958)	Decreto Ministeriale 4 aprile 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 18 luglio 1958)	20 ottobre 1958	19 aprile 1959
19 Pellicola vergine negativa sia a colori, sia in bianco e nero, e nastro magnetico, per la ripresa di film (con validità fino al 6 ottobre 1958)	Decreto Ministeriale 4 aprile 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 18 luglio 1958)	7 ottobre 1958	4 aprile 1959
20 Smalti vitrei, in graniglia e in polvere, per la fabbricazione di articoli di ferro e di acciaio smaltati (con validità fino al 13 ottobre 1958)	Decreto Ministeriale 4 aprile 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 18 luglio 1958)	14 ottobre 1958	13 aprile 1959
21 Tessuti a maglia di nylon e tessuti a maglia di rayon anche misti con altre fibre tessili, per la confezione di guanti (con validità fino al 28 ottobre 1958)	Decreto Ministeriale 4 aprile 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 18 luglio 1958)	29 ottobre 1958	28 aprile 1959
22 Tessuto di cotone imbianchito tinto, colorato e ricoperto d'appretto elastico, per la fabbricazione di fiori artificiali (con validità fino al 2 ottobre 1958)	Decreto Ministeriale 2 aprile 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 27 giugno 1958)	3 ottobre 1958	2 aprile 1959

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1958

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il commercio con l'estero
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1958
Registro n. 31 Finanze, foglio n. 130 — BENNATI

(6820)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1958.

Nomina del contrammiraglio in servizio permanente effettivo Luigi Gasparrini a membro del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il decreto del Ministro per la marina mercantile 1° dicembre 1956, relativo alla costituzione del predetto Consiglio superiore per il quadriennio 1956 60, e successive modificazioni;

Vista la nota n. 14156 del 18 novembre 1958, con la quale il contrammiraglio in servizio permanente effettivo Luigi Gasparrini è stato designato a rappresentare il Ministero della difesa in seno al Consiglio superiore della marina mercantile, in sostituzione del capitano di vascello Domenico Romano;

Decreta:

Il contrammiraglio in servizio permanente effettivo Luigi Gasparrini è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile in sostituzione del capitano di vascello Domenico Romano

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 novembre 1958

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1958
Registro n. 7 Marina mercantile, foglio n. 78

(6821)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1958.

Deroga al divieto di caccia agli alaudidi, turdidi e fringillidi.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, relativo al decentramento dei servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1957 che vieta, sino a nuova disposizione, l'esercizio della caccia e dell'uccellagione ai fringillidi, agli alaudidi, ai turdidi, nel periodo venatorio invernale primaverile successivo al 1° gennaio;

Vista la proposta della Federazione italiana della caccia intesa ad ottenere la modifica del decreto Ministeriale 26 marzo 1957 sopra citato;

Ritenuta l'opportunità di accogliere, sia pure parzialmente, le proposte di detta Federazione;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica di quanto disposto dal decreto Ministeriale 26 marzo 1957, la caccia alle allodole, al tordo, al tordo sassello e alla cesena può annualmente essere consentita — ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, citato nelle premesse — nel periodo dal 2 gennaio al 29 marzo e la caccia al fringuello dal 2 gennaio al 28 febbraio.

Art. 2.

Il divieto stabilito dal decreto Ministeriale 26 marzo 1957, non si applica nei casi previsti dagli articoli 24 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione stessa.

Roma, addì 17 dicembre 1958

p. *Il Ministro*: ANGRISANI

(6818)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « scienza delle finanze e diritto finanziario » e di « economia politica » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli sono vacanti le seguenti cattedre, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

1) scienza delle finanze e diritto finanziario;
2) economia politica

Gli aspiranti ai trasferimenti predetti dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6896)

Vacanza della cattedra di « geologia » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di « geologia », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6911)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra convenzionata di « clinica ortopedica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Universtà di Genova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di « clinica ortopedica », (istituita mediante convenzione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1957, n. 4) cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6871)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 24

In applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, n. 8 dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico, è stata denunciata la distruzione del primo e lo smarrimento dei secondi titoli provvisori al portatore di buoni del Tesoro novennali 5%-1968, qui appresso elencati:

1) n. 65238 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal 7/9770475 al 7/9770476) di . L. 10 000 rilasciato dalla sezione di Tesoreria provinciale di Genova e denunciato distrutto dalla signora Podestà Ortenzia in Danovaro, nata a Genova 18 giugno 1889 ed ivi domiciliata in via Ayroli n. 28/6,

2) n. 54336 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo 8/234336) di L. 5 000
» 65901 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal 7/9771801 al 7/9771802) di . » 10 000
» 65902 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal 7/9771803 al 7/9771804) di » 10 000
» 48093 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal 7/7480921 al 7/7480930) di . » 50 000
» 48094 numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal 7/7480931 al 7/7480940) di . . . . » 50 000

L. 125 000

rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Genova e denunciati smarriti dal sig. Rodella Aldo, nato a Genova Bolzaneto il 16 agosto 1908 e domiciliato a Genova - San Quirico, via Tecci n. 5.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 12 dicembre 1958

Il direttore generale: SCIPIONE

(6749)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 4

In conformità delle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, art. 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, si notifica che, ai termini dell'art. 73 del citato regolamento è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati nuovi certificati.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione (Lire)
P. Red. 3,50 % (1934)	490397	Lora Amalia fu Ottavio in Beccario, dom. in Occhieppo Superiore (Vercelli) con usufrutto a Lora Piana Luisa fu Giovanni vedova Lora, dom. in Quarona Sesia (Vercelli)	3 157 —
Rendita 5% (1935)	24751	Oltolina Marina fu Augusto, moglie di Formenti Carlo di Teodoro dom. a Milano. Vincolato per dote . .	2 025 —
Id.	124876	Formenti Carlo fu Teodoro, dom. a Carate' Brianza (Milano) Ipotecato a favore di Oltolina Marina	1 265 —
Id.	211875	Cerone Maria fu Roberto, moglie di Dias Mario, dom. a Napoli	1.250 —
Id.	226821	Orioli Amalia di Orazio moglie di Cuccaro Domenicantonio, dom. in Rotondella (Matera) Vincolato per dote	1 795 —
Id.	245082	Cianci Mario fu Giuseppe, dom. in Brugnato (La Spezia) Ipotecato per cauzione .	775 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 6 dicembre 1958

Il direttore generale: SCIPIONE

(6670)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 293

Corso dei cambi del 23 dicembre 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	624,67	624,69	624,70	624,55	624,60	624,70	624,60	624,60	624,60
$ Can	—	647 —	647,50	647 —	645,90	647,12	646,90	647 —	647 —	647 —
Fr Sv lib	—	145,74	145,75	145,75	145,75	145,75	145,705	145,75	145,75	145,75
Kr D	—	90,30	90,33	90.315	90,35	90,33	90,32	90,35	90,33	90,30
Kr N	—	87,25	87,28	87,25	87,31	87,29	87,26	87,27	87,26	87,25
Kr Sv	—	120,61	120,63	120,625	120,50	120,63	120,625	120,63	120,63	120,60
Fol	—	164,80	164,85	164,83	164,80	165 —	164,80	165,95	165,96	164,90
Fr B	—	12,5275	12,53	12,5275	12,525	12,53	12,53	12,52	12,53	12,53
Fr Fr	—	147,80	147,672	147,90	147,70	147,21	147,97	148,20	148,22	148 —
Fr Sv acc.	—	143,27	143,28	143,265	143,30	143,35	143,30	143,33	143,33	143,25
Lst	—	1745,40	1745,40	1745,50	1744,75	1745,70	1745,375	1746 —	1745,75	1745,50
Dm occ	—	149,16	149,12	149,11	149,05	149,23	149,15	149,25	149,22	149,15
Scell Aust	—	24,10	24,10	24,085	24,05	24,10	24,095	24,12	24,10	24,10

Media dei titoli del 23 dicembre 1958

Rendita 3,50 % 1906	71,65
Id 3,50 % 1902	70 —
Id 5 % 1935	99,95
Redimibile 3,50 % 1934	88,45
Id 3,50 % (Ricostruzione)	83,575
Id 5 % (Ricostruzione)	96,575
Id 5 % (Riforma fondiaria)	95 —
Id 5 % 1936	99,80
Id 5 % (Città di Trieste)	94,925
Id 5 % (Beni Esteri)	94,975

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	103,475
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	100,275
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,85
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	99,875
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	99,85
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	99,85
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	99,775
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	99,725
Id 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 dicembre 1958

1 Dollaro USA	624,70
1 Dollaro canadese	646,95
1 Franco svizzero lib	145,757
1 Corona danese	90,317
1 Corona norvegese	87,257
1 Corona svedese	120,625
1 Fiorino olandese	164,815

1 Franco belga	12,529
100 Franchi francesi	147,935
1 Franco svizzero acc	143,282
1 Lira sterlina	1745,437
1 Marco germanico	149,13
1 Scellino austriaco	24,09

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n 17,

Visto il decreto del Prefetto di Fiume del 30 maggio 1943, n 4808 Div. 1ª, con cui al sig Putzer Edoardo, nato a Nova Levante il 18 settembre 1912, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Politi,

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 21 giugno 1957 dal sig Politi Edoardo in atto residente a Nova Levante,

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato,

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Vista la lettera n K 8 del 27 ottobre 1958 del Ministero dell'interno con cui si riconosce competenza in materia allo scrivente anche per i provvedimenti originariamente adottati dai Prefetti di Fiume, Pola e Zara,

Visto l'art 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5,

Visto il decreto n 12978/Gab del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano,

Decreta

Il decreto del Prefetto di Fiume del 30 maggio 1943, numero 4808 Div 1ª, è revocato a decorrere dalla data del presente decreto

Per effetto di tale revoca il cognome del sig Politi Edoardo, nato a Nova Levante il 18 settembre 1912, della di lui moglie Santoni Flora, nata a Bolzano l'11 maggio 1922, dei figli Leo, nato ad Abbazia il 25 novembre 1944, e Oskar, nato a Nova Levante il 19 giugno 1946, viene ripristinato nella forma tedesca di Putzer

Il sindaco del comune di Nova Levante provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 4 dicembre 1958

Il Vice Commissario del Governo
PUGLISI

(6728)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nei comuni di Trapani e Carrara e nelle provincie di Asti, Brescia e Forlì, della classe prima.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 27 giugno 1942, n 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali,

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946 n 447,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi,

Vista la legge 9 agosto 1954, n 748 recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n 851,

Decreta:

Art 1

E' indetto il concorso per titoli al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nei comuni di Trapani e Carrara e nelle provincie di Asti, Brescia e Forlì, della classe prima

Art 2.

Sono ammessi a concorrere.

a) i segretari comunali,

b) i segretari provinciali,

c) i vice segretari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare,

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalla legge 9 agosto 1954, n 748

Art 3

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda redatta su carta da bollo da L 200 corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L 300 (trecento), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento

Art 4

Gli aspiranti devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, nonchè quelli comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in sette esemplari

Gli aspiranti di cui alla lettera *c*) debbono dichiarare nella domanda

la data ed il luogo di nascita,

il possesso della cittadinanza italiana,

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

le eventuali condanne penali riportate,

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata limitatamente agli aspiranti di cui alla lettera *c*), da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante

Ai fini dell'ammissione al concorso, gli aspiranti di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre unitamente alla domanda

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario,

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla prefettura,

3) *diploma di laurea in giurisprudenza* od altra equipollente, in originale o in copia autentica notarile,

Art 5

La graduatoria di merito del concorso sarà approvata, per quanto riguarda i concorrenti di cui alla lettera *c*) del precedente art 2 sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità

I concorrenti di cui alla suddetta lettera *c*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, saranno invitati a produrre, nel termine *perentorio di giorni trenta*, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti

1) estratto dell'atto di nascita,

2) certificato di regolare condotta morale e civile,

3) certificato generale del casellario giudiziario,

4) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso,

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati se occorra Quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5), devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale erano allegati ma unendo, alla domanda, gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi

Roma addì 15 dicembre 1958

p *Il Ministro* ROMANO

(6835)

Concorso per titoli al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nei comuni di Spoleto, Fano, Faenza e Biella e nella provincia di Rieti, della classe seconda.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 27 giugno 1942, n 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali,

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n 447,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi,

Vista la legge 9 agosto 1954, n 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n 851,

Decreta:

Art 1.

L' indetto il concorso per titoli al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nei comuni di Spoleto, Fano, Faenza e Biella e nella provincia di Rieti, della classe seconda

Art 2

Sono ammessi a concorrere

a) i segretari comunali,

b) i segretari provinciali,

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare,

d) i capi ripartizione di ruolo dei Comuni e delle Provincie,

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalla legge 9 agosto 1954, n 748.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda, redatta su carta da bollo da L. 200, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

Gli aspiranti devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, nonchè quelli comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in sette esemplari.

Gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente agli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*), da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre, unitamente alla domanda

1) certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di capo ripartizione o vice segretario;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente, in originale o in copia autentica notarile.

Art. 5.

La graduatoria di merito del concorso sarà approvata, per quanto riguarda i concorrenti di cui alle lettere *c*) e *d*) del precedente art. 2, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità.

I concorrenti di cui alle suddette lettere *c*) e *d*), che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale questi erano allegati, ma unendo alla domanda gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 15 dicembre 1958

p. *Il Ministro*: ROMANO

(6836)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione e graduatoria del concorso a due posti di operatore nel ruolo del personale dell'Opificio delle pietre dure di Firenze.

In data 27 novembre 1958, nel Bollettino ufficiale parte 2ª, n. 48, di questo Ministero è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e la graduatoria degli idonei del concorso a due posti di operatore nel ruolo del personale ausiliario tecnico dell'Opificio delle pietre dure di Firenze, indetto con decreto Ministeriale 1º luglio 1957.

(6838)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione e graduatoria del concorso a cattedre di bibliotecario nei Conservatori di musica di Stato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

In data 27 novembre 1958, nel Bollettino ufficiale parte 2ª, n. 48, di questo Ministero è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e la graduatoria degli idonei del concorso per titoli a due cattedre di bibliotecario nei Conservatori di musica di Stato, indetto con decreto Ministeriale 15 marzo 1956.

(6839)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione e graduatoria del concorso a una cattedra di lettura della partitura nei Conservatori di musica di Stato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

In data 27 novembre 1958, nel Bollettino ufficiale parte 2ª, n. 48, di questo Ministero è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e la graduatoria degli idonei del concorso per titoli ad una cattedra di lettura della partitura nei Conservatori di musica di Stato, indetto con decreto Ministeriale 15 marzo 1956.

(6840)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione e graduatoria del concorso a cattedre di clarinetto nei Conservatori di musica di Stato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

In data 27 novembre 1958, nel Bollettino ufficiale parte 2ª, n. 48, di questo Ministero è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e la graduatoria degli idonei del concorso per titoli a tre cattedre di clarinetto nei Conservatori di musica di Stato, indetto con decreto Ministeriale 15 marzo 1956.

(6841)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione e graduatoria del concorso a cattedra di viola con l'obbligo del violino nei Conservatori di musica di Stato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

In data 27 novembre 1958, nel Bollettino ufficiale parte 2ª, n. 48, di questo Ministero è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e la graduatoria degli idonei del concorso per titoli a quattro cattedre di viola con l'obbligo di violino nei Conservatori di musica di Stato, indetto con decreto Ministeriale 15 marzo 1956.

(6842)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione e graduatoria del concorso a cattedre di corno nei Conservatori di musica di Stato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

In data 27 novembre 1958, nel Bollettino ufficiale parte 2ª, n. 48, di questo Ministero è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e la graduatoria degli idonei del concorso per titoli a tre cattedre di corno nei Conservatori di musica di Stato, indetto con decreto Ministeriale 15 marzo 1956.

(6843)

PREFETTURA DI LA SPEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n 20161/3 San del 18 gennaio 1958 con il quale è stato bandito il concorso a posti di medico condotto, vacanti in provincia di La Spezia al 30 novembre 1957;

Vista la graduatoria dei candidati risultati idonei, compilata dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto prefettizio n 10676 del 6 giugno 1958,

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali della predetta Commissione,

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281.

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 2265

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa

1	Sileci Rosario	punti 63,45
2	Giacchè Ottavio	» 58 02
3	Cicirіello Elio	» 53,77
4	Romano Sergio	» 52,26
5	Roggerone Augusto	» 51,22
6	Sgarbi Giacomo	» 51 —
7	Pagani Antonio	» 50,71
8	Del Carpio Alfredo	» 50,68
9.	Paita Vittorio	» 50,19
10	Moretti Bruno	» 49,84
11	Parlanti Fausto	» 49 08
12	Ongari Franco	» 48,45
13	Previ Giorgio	» 47,95
14.	Cortese Carmelo	» 47,35
15	Valle Gino	» 46,50
16.	Dini Pier Luigi	» 45,71
17	Scavo Giuseppe	» 44,96
18	Iannucci Antonio	» 44,87
19	Riccobaldi Mario	» 44,47
20	Barbera Pasquale	» 43,40
21	Scatena Alvaro	» 43,10
22	Bruno Domenico	» 42,63
23	Borsi Franco	» 41,26
24	Bondi Antonio	» 40,75
25	Carnicelli Luciano	» 39,70
26	Maghetti Carlo	» 39,15
27	Falorni Antonio	» 37,30

Ai sensi dell'art 23 del regio decreto 11 marzo 1935 n 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di La Spezia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati

La Spezia, addì 10 dicembre 1958

Il prefetto MENGHINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n 23498/3ª San del 10 dicembre 1958 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di La Spezia al 30 novembre 1957;

Viste le designazioni delle sedi di condotta elencate in ordine preferenziale dai candidati nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, ed il regio decreto 11 marzo 1935, n 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta

I sottoelencati sanitari, compresi nell'ordine, nella graduatoria degli idonei al concorso in premessa specificati, sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata

1) Sileci dott Rosario Monterosso al Mare,
2) Giacche dott Ottavio Rocchetta Vara;
3) Ciciriello dott Elio. Zignago

I sindaci dei comuni di Monterosso al Mare, Rocchetta Vara e Zignago, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, per quanto di competenza

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati

La Spezia, addì 10 dicembre 1958

Il prefetto: MENGHINI

(6759)

PREFETTURA DI CATANIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n 23548-San in data 25 giugno 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1956,

Visto il decreto prefettizio n 23548-San del 25 giugno 1958, con il quale sono state assegnate le condotte mediche ai vincitori del predetto concorso, nonchè i successivi decreti prefettizi n 917, n 1387 e n 1721 rispettivamente del 9 ottobre 1958, del 10 novembre 1958 e del 19 novembre 1958, con i quali è stata modificata l'assegnazione delle sedi in conseguenza di rinunzia espressa da parte dei vincitori,

Considerato che il dott Francesco Mondolfo ha rinunziato alla condotta medica del comune di Bronte;

Ritenuto che occorre provvedere all'assegnazione della condotta medica di Bronte, rimasta vacante, tenuto presente l'ordine di preferenza indicato dai concorrenti;

Visti gli articoli 35 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta

Al dott Giovanni Musumarra è assegnata la condotta medica del comune di Bronte

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della Regione siciliana, e per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato

Catania, addì 3 dicembre 1958

Il prefetto. RIZZO

(6764)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.